

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 27/01/2026

FATTO

La ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, il 30.9.2023, in corrispondenza della rata n. 49 di 120 rate del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 27.3.2017, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati in contratto, in conseguenza della estinzione anticipata del prestito.

Insoddisfatta dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso delle quote di oneri dovute, quantificate in € 1.619,00, oltre gli interessi legali, le spese di assistenza difensiva e di procedimento, nonché il riconoscimento di eventuali ratei versati in eccedenza.

Costituitosi nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato la pretesa della ricorrente, rilevando che: i) le estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto sono regolate dall'art. 6 bis del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; ii) la non rimborsabilità dei costi riferibili alla fase di conclusione del contratto, liberamente accettata dalle parti, in conformità dell'art. 6 bis d.p.r. 180/1950 e delle disposizioni di Banca d'Italia; iii) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022 ha statuito che i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che

avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva; iv) il legislatore, intervenendo con la Legge 10 agosto 2023, n. 103 e con il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27, ha stabilito che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125 sexies TUB «[...] *fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa*», sicché, in parte qua, la istanza risulta veicolata a soggetto non legittimato. L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'intermediario resistente ha preliminarmente eccepito che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

A ben vedere, proprio l'art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprendendosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell'art. 125 sexies TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, detta norma *"estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei € 75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). L'estensione si giustificerebbe "nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto"* (così, Coll. Napoli, decisione n. 7242/2023).

Parte resistente sostiene ancora che la sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 *UniCredit Bank Austria* avrebbe sancito – con riferimento all'ambito del credito immobiliare ai consumatori – la non rimborsabilità degli oneri *upfront* in caso di estinzione anticipata. Al riguardo, va pure osservato che, secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, il nuovo pronunciamento non abbia segnato l'*overruling* della *Lexitor rule* poiché, come si evince dalla motivazione della stessa pronuncia della CGUE citata dall'intermediario, la differenza di regime tra il diritto alla riduzione del costo totale del credito nelle ipotesi di estinzione anticipata dei crediti ai consumatori e in quelle di estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori è giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17), nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, dunque nel rispetto di una *"ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore"* che *"riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto"*.

Del resto, la nuova Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225, approvata dal Parlamento europeo il 18 ottobre 2023, al considerando n. 70, ha raccomandato che siano oggetto di riduzione *“anche i costi che non dipendono dalla durata di [tale] contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione del credito”*, con (eventuale) esclusione unicamente delle *“spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito [...], in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore”*.

Superate entrambe le questioni mosse dall’intermediario, va rilevato che, come noto, l’art. 125 *sexies* tub è stato modificato dall’11 *octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73 (come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021), il quale aveva previsto — in relazione ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge stessa — la piena applicabilità dei principi espressi nella sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea, con conseguente retrocedibilità, in caso di estinzione anticipata del rapporto di credito, di tutti gli oneri contrattuali applicati al rapporto stesso, siano essi *recurring* o *up front*, escluse le imposte; viceversa, quanto ai contratti stipulati precedentemente a tale data, l’art. 11 *octies*, co. 2, sanciva la (persistente) applicabilità del vecchio testo dell’art. 125 *sexies* tub e delle corrispondenti disposizioni della Banca d’Italia, con conseguente retrocedibilità, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli oneri *recurring*.

Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, il Giudice delle leggi è intervenuto in materia, dichiarando parzialmente incostituzionale, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, poichè in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell’ art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, come interpretato nella sentenza “Lexitor” dalla CGUE, inibendo l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea.

Per effetto dell’intervento della Consulta, i Collegi ABF hanno concordato di applicare i principi di diritto prescritti nella sentenza del 2022, assicurando *“continuità all’orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta n. 263/2022 che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”*. Per tal via, dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, è stato applicato, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, è stato applicato il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il legislatore italiano è, poi, nuovamente intervenuto con il d.l. 10 agosto 2023 n. 104, ove, con l’art. 27, modificando la norma transitoria contenuta nell’art. 11 *octies*, comma 2°, del d.l. 25.5.2021, n. 73, ha previsto che *«Nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. La relativa legge di conversione n. 136/23 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.

Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, secondo i criteri di calcolo già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, occorre osservare che parte istante ha richiesto la restituzione delle commissioni in favore dell’intermediario finanziario e

delle commissioni di distribuzione.

Con riferimento alle commissioni in favore dell'intermediario finanziario, detto costo è previsto in contratto come ripetibile secondo il criterio della curva degli interessi ed è stato già retrocesso dal resistente per un importo pari a € 978,26, tale per cui null'altro è dovuto a tale titolo.

Quanto poi alle commissioni di distribuzione, le stesse devono ritenersi di natura *up front* secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, facendo riferimento detto onere commissionale ad attività prodromiche alla stipula del contratto; pertanto rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi. La relativa quota non goduta dovrà essere restituita per un importo pari a € 635,44.

In conclusione, tenuto conto che il contratto è stato estinto in corrispondenza della rata n. 49 del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà corrispondere alla ricorrente l'importo di € 635,44, che andranno arrotondati a € 635,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 635,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE